



# **CITTA' DI AFRAGOLA**

Provincia di Napoli

Settore AA.TT.OO.PP.

Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia

081/8529847 - Fax 081/8529516

E-MAIL: [ecologia@comune.afragola.na.it](mailto:ecologia@comune.afragola.na.it)

**GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.  
DURATA DELL'APPALTO ANNI TRE.**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

(Art. 26 Comma 3 D.Lgs 81/08)

**FIRME**

**Afragola, li \_\_\_\_\_**

## **Art. 1 PREMESSE**

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.*

## **Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Art. 2.1 D.Lgs 09/04/2008 n. 81, art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti

sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'[articolo 29, comma 6-ter](#), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al [decreto legislativo 50/2016](#), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al [d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177](#), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al [decreto legislativo 50/2016](#), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al

momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli [articoli 1559](#), ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, [1655](#), [1656](#) e [1677 del codice civile](#), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'[articolo 1418 del codice civile](#) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **Art. 2.2 D.lgs n°81 del 09/04/2008 - Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

1. La valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'[articolo 53](#), su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'[articolo 53](#), di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

#### **Art. 2.3 D.lgs n°81 del 09/04/2008 - Art. 29.**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'[articolo 41](#).

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione

accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), e quello di cui all'[articolo 26, comma 3](#), devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (*essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013*), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 28](#).

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli [articoli 17, 28](#) e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

6-quater. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'[articolo 31, comma 6](#), lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

### **Art. 3 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI**

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro Committente:

Azienda appaltatrice:

Azienda subappaltatrice:

Azienda subappaltatrice:

## **Art. 4 FINALITÀ**

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e, quindi, fornire indicazioni sia di tipo operativo che di tipo gestionale su come superare le stesse interferenze, prevenendo in tal modo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro. Con il presente documento vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice. Vengono proposte al contempo le misure di sicurezza in relazione alle interferenze.

## **Art. 5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituiscono specifico oggetto dell'appalto i seguenti servizi generali obbligatori:

1. Raccolta giornaliera dei rifiuti solidi urbani, e assimilati, tramite raccolta porta a porta, considerando le seguenti frequenze:

- Frazione secca residuale: settimanale (1 volta/settimana)
- Frazione organica: trisettimanale (3 volte/settimana)
- Carta/cartone: settimanale (1 volta/settimana)
- Multimateriale: settimanale (1 volta/settimana)
- Vetro: settimanale (1 volta/settimana)

2. Trasporto e conferimento presso la discarica e/o impianto di trattamento e/o recupero;

3. Spazzamento, svuotamento cestini e diserbo, da eseguirsi sia manualmente sia con mezzi meccanici, delle strade, marciapiedi, incluso il lavaggio meccanizzato periodico di pubbliche vie e piazze inclusi i marciapiedi e le aree pedonali.

4. Spazzamento, svuotamento cestini, da eseguirsi sia manualmente sia con mezzi meccanici, delle aree cimiteriali interne, soltanto per il periodo della commemorazione dei defunti;

5. Pulitura dei mercati giornalieri e settimanali, delle aree pubbliche sede di sagre e fiere e di qualsiasi altra manifestazione occasionale;

6. Rimozione delle cosiddette "discariche abusive";

7. Raccolta differenziata di imballaggi in vetro, carta, plastica e metalli da utenze domestiche e conferimento alle piattaforme autorizzate convenzionate;

8. Raccolta differenziata selettiva di cartone presso utenze commerciali e conferimento alle piattaforme autorizzate convenzionate;

9. Raccolta di beni durevoli, suppellettili ed ingombranti e trasporto alle piattaforme autorizzate convenzionate;

10. Raccolta differenziata di rifiuti organici presso utenze commerciali e conferimento alle piattaforme autorizzate convenzionate;

11. Raccolta di medicinali scaduti, pile esauste e dei rifiuti potenzialmente infetti, e successivo conferimento allo smaltimento finale;

12. Gestione e manutenzione centri di raccolta comunali.

**LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.** I servizi affidati al Gestore sono riferiti a tutto il territorio del Comune di Afragola, su tutte le aree pubbliche e/o ad uso pubblico, compresi i giardini pubblici, le ville comunali, le aree a verde, le caditoie stradali sulle strade pubbliche e su aree private soggette ad uso pubblico.

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI VARI SERVIZI.** Di seguito vengono elencati le modalità di esecuzione dei vari servizi:

**Art. 5.1** Raccolta giornaliera dei rifiuti solidi urbani e assimilati, tramite prelievo porta a porta.

Tale servizio riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani come da calendario. Il Gestore effettua tale

servizio con l'ausilio di mezzi compattatori e navette satelliti per le varie zone da servire. Tale servizio viene espletato su tutto il territorio del Comune di Afragola (NA) e deve tenere conto anche delle interconnessioni con il sistema di raccolta differenziata attivato. Il servizio di raccolta avviene in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere; durante le operazioni, gli operatori prelevano eventuali rifiuti depositati avendo cura di non rimanere in loco sporchie. E' fatto obbligo agli operatori addetti alla raccolta di adottare le cautele necessarie per evitare danneggiamenti agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche. La raccolta dei rifiuti è eseguita sul territorio di riferimento senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico). I mezzi utilizzati per il presente servizio devono essere idonei a:

- operare normalmente anche in presenza di cassonetti;
- percorrere anche le strade di ridotte dimensioni, in modo da garantire comunque il raggiungimento del sito di deposito del rifiuto, senza causare danni ad infrastrutture, edifici, cose di proprietà di terzi, etc.

**Art. 5.2** Trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica e/o impianto di trattamento recupero.

I rifiuti solidi urbani e assimilati dovranno essere conferiti presso una discarica autorizzata o presso altri centri di trattamento e/o recupero. Tutte le problematiche inerenti inquinamento, spargimento di liquidi (percolato) dovuti al trasporto dei rifiuti sono attribuibili alla responsabilità del Gestore, ivi inclusi tutti i reati ambientali previsti dal D.L.vo 152/2006 e s.m.i.. I mezzi dovranno essere tecnicamente idonei per la movimentazione con idonea capacità di carico.

**Art. 5.3** Spazzamento, svuotamento cestini e diserbo, da eseguirsi sia manualmente sia con mezzi meccanici, delle strade, marciapiedi, , incluso il lavaggio meccanizzato periodico di pubbliche vie e piazze inclusi i marciapiedi e le aree pedonali. E' compresa la fornitura e la sostituzione del sacchetto nei cestini gettacarte.

1. Lo spazzamento manuale deve essere effettuato da parte di personale ad esso appositamente addetto dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed idonee. Il Gestore provvede obbligatoriamente alla raccolta differenziata di imballaggi, carta, cartone, legno, ed anche ove possibile di parte della frazione organica e destinare i materiali raccolti agli idonei impianti. Ogni operatore, nella zona di competenza, attende ai seguenti compiti:

- spazzamento manuale consistente nella pulizia radicale con totale rimozione dei rifiuti presenti delle vie e piazze da muro a muro, cioè carreggiate e marciapiedi compresi, con estirpazione delle erbacce dai marciapiedi e zanelle nonché la pulizia delle aree a verde, delle aiuole di pertinenza dei singoli alberi piantumati lungo le vie e piazze.
- la totale rimozione dei rifiuti presenti sotto le autovetture, con l'ausilio di aspiratore soffiatore a spalla;
- vuotatura e pulizia dei cestini gettacarte, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al loro interno;
- pulizia, per quanto manualmente possibile, delle cordolature di delimitazione di strade, marciapiedi, aiuole spartitraffico dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.) e delle griglie poste sulle caditoie stradali;
- lo svuotamento dei cestini deve avvenire contestualmente allo spazzamento manuale ed al diserbo con rimozione della vegetazione spontanea presente lungo il percorso di spazzamento. I viali e le strade alberate ed i viali dei parchi pubblici devono essere tempestivamente ripuliti, nella stagione autunnale, dalle foglie, ramaglie naturalmente cadute.

2. Lo spazzamento meccanizzato è effettuato con l'impiego di autospazzatrici e di personale ad esse appositamente addette. L'impiego di autospazzatrici deve garantire l'igienicità delle operazioni eseguite mediante la dotazione delle apparecchiature occorrenti (spazzole rotanti anteriori e laterali,



umidificatori, aspiratori di polvere e detriti, contenitori per i rifiuti raccolti, lancia con acqua ad alta pressione per il lavaggio anche sotto le macchine parcheggiate), arrecando il minore disturbo possibile causato da emissione di gas di scarico e rumori; per tali fini devono essere rispettate le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Gestore dovrà porre particolare cura e attenzione nella pulizia delle strade lastricate. Lo spazzamento meccanizzato è svolto tramite autospazzatrice e squadra operativa composta da un autista e un operatore appiedato attrezzato con aspiratore soffiatore a spalla. L'operatore appiedato si occupa di far convergere manualmente dinnanzi l'autospazzatrice i rifiuti non raggiungibili dal mezzo (marciapiedi, aiuole, aree a verde, tratti di strada non raggiungibili perché occupate da auto in sosta, ecc.), del diserbo, della pulizia delle caditoie, dello svuotamento e della manutenzione dei cestini gettacarte. In nessun caso, salvo che per riconosciuti impedimenti dovuti a cause meteorologiche particolarmente avverse, deve essere interrotto il servizio meccanizzato; in caso di manutenzione o riparazione dei mezzi normalmente impiegati, la continuità dei servizi deve essere garantita utilizzando mezzi di riserva, previa comunicazione al Comune di Afragola.

Il lavaggio meccanizzato periodico di pubbliche vie e piazze inclusi i marciapiedi, le aree pedonali riguarda tutte le aree pavimentate soggette a pubblico utilizzo ed è effettuato con autobotte appositamente attrezzata di pompa in grado di garantire un getto di acqua a "lama" con pressione costante e continuativa.

Lo stesso automezzo deve essere dotato anche di apposita attrezzatura orientabile munita di ugelli per innaffio delle sedi stradali, nonché di attacchi per manichette adatte per l'impiego del lavaggio a mano. L'acqua occorrente ed il relativo approvvigionamento sono a totale carico del Gestore. Sarà cura del Gestore predisporre idonea segnaletica di sgombero delle auto in sosta e provvedere a tutte le operazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio previa comunicazione, con congruo anticipo, al competente ufficio del Comune di Afragola. Il lavaggio e la disinfezione deve essere eseguito con prodotti specifici ed igienicamente idonei curando che lo scarico dell'acqua non venga ostacolato da materiale ostruente in modo da impedire eventuali allagamenti delle aree circostanti.

**Art. 5.4** Pulitura dei mercati giornalieri e settimanali, delle aree pubbliche sede di sagre e fiere e di qualsiasi altra manifestazione occasionale.

Per detto servizio si intende la rimozione, la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti ivi giacenti, con successivo adeguato spazzamento manuale e/o meccanizzato, lavaggio e disinfezione delle aree soggette allo svolgimento dei mercati ambulanti sia giornalieri che settimanali. Dette operazioni dovranno effettuarsi su tutti i siti ove si svolgono i mercati ambulanti ordinari giornalieri, settimanali e mensili. Detto servizio è esteso anche ai mercati straordinari, alle manifestazioni, fiere, mostre, sagre, feste patronali, etc. a carattere commerciale, al termine del loro svolgimento. Le operazioni di pulizia devono essere completate entro le due ore successive al loro avvio che deve avvenire immediatamente al termine dell'orario di svolgimento dei mercati di cui trattasi. Il Gestore, in relazione ai soli mercati ordinari, provvede obbligatoriamente ad organizzare un servizio di raccolta differenziata di imballaggi, carta, cartone, legno, destinare i materiali raccolti all'impianto di selezione, dal quale saranno successivamente avviati ai consorzi nazionali aderenti al CONAI. Inoltre, in relazione ai soli mercati ordinari che svolgono prevalentemente vendita di prodotti alimentari, il Gestore provvede ad organizzare un servizio di raccolta della frazione organica (rifiuti mercatali) ed inviare tali rifiuti presso l'impianto di compostaggio. Le operazioni di cui alla presente lettera devono essere effettuate nei luoghi ove si svolgono i mercati ambulanti, anche in caso di occasionale variazione di tali siti e dei giorni di svolgimento ed in presenza di festività di varia natura.

**Art. 5.5** Rimozione delle cosiddette "discariche abusive"

Per l'esecuzione del servizio, il Gestore dispone di mezzi idonei, atti a rimuovere tutti i tipi di rifiuti che, generalmente, costituiscono le "discariche abusive" così come stabilito dal CSA. Pertanto deve essere possibile la rimozione, il caricamento ed il trasporto agli impianti di smaltimento e/o

recupero dei suddetti rifiuti. I siti oggetto di tale abbandono debbono essere ripuliti, se necessario anche manualmente, dotando gli operatori a ciò preposti di idonea attrezzatura. In dette operazioni il Gestore ha l'obbligo di curare il massimo recupero delle frazioni riciclabili.

#### **Art. 5.6 Raccolta differenziata di imballaggi**

Il Gestore provvede al lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione, mediante l'uso di prodotti igienicamente idonei e l'impiego di automezzi ed attrezzature tecnicamente adeguate, di tutti i contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, delle attrezzature destinate alla raccolta differenziata. Il Gestore deve effettuare le operazioni di manutenzione occorrenti per garantire la completa idoneità degli stessi, soprattutto nel rispetto delle norme igieniche, all'utilizzo per essi previsto. Tali interventi debbono essere eseguiti, a cura e spese del Gestore, qualunque sia il loro numero.

*Il servizio di raccolta stradale di carta e cartone:* la raccolta avviene tramite servizio di raccolta porta a porta dei sacchetti contenenti carta e cartone o tramite lo svuotamento di carrellati condominiali.

*Il servizio di raccolta stradale di plastica* avviene tramite servizio di raccolta porta a porta dei sacchetti contenenti plastica o tramite lo svuotamento di carrellati condominiali. Dopo lo svuotamento ogni cassonetto deve essere ricollocato nella posizione originaria.

*Il servizio di raccolta stradale del vetro* avviene mediante servizio di raccolta porta a porta.

#### **Art. 5.7 Raccolta differenziata selettiva di cartone presso utenze commerciali e conferimento alle piattaforme autorizzate convenzionate**

Il servizio di raccolta presso utenze commerciali e grandi utenze è svolto per la raccolta differenziata del cartone da imballaggio, e deve essere svolto su tutte le utenze (centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, negozi, bar, ritrovi, ristoranti etc.) in grado di assicurare alti volumi di imballaggio al riciclo. La raccolta di cartone prevede che l'operatore appiedato raccolga il rifiuto depositato in prossimità degli esercizi commerciali (in appositi carrelli o accumulati in aree prestabilite) e lo conferisca direttamente sull'automezzo di raccolta. Il servizio è svolto giornalmente.

#### **Art. 5.8 Raccolta di beni durevoli, suppellettili ed ingombranti e trasporto alle piattaforme autorizzate convenzionate**

Il Gestore garantisce il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti ingombranti (compresi i beni durevoli potenzialmente pericolosi, quali frigoriferi – surgelatori – congelatori – televisori – computer – lavatrici – lavastoviglie – condizionatori d'aria), su tutto il territorio comunale. La raccolta effettuata dal Gestore è svolta anche avvalendosi dei centri di raccolta esistenti o di quelle aggiuntive che possono essere realizzate e gestite dal Gestore e che dovranno essere all'uopo attrezzate e/o dotate di autocarro con dispositivi per la movimentazione di cassoni scarrabili (tenendo presente che detto servizio è fondato sul criterio della massima separazione dei rifiuti recuperabili, come materiali ferrosi e non ferrosi, vetri grandi, da quelli non recuperabili o non suscettibili di valorizzazione). Il Gestore provvede ad attivare un numero verde

per le richieste a domicilio dei cittadini/utenti. Nel servizio a domicilio sono inclusi tutti gli uffici degli Enti Pubblici che fanno riferimento al Comune di Afragola incluse le Scuole e gli uffici della Polizia Municipale. Il servizio a domicilio prevede che gli operatori raccolgano il rifiuto depositato su suolo pubblico in prossimità delle abitazioni e

lo conferiscano nel mezzo di raccolta. La raccolta dei rifiuti ingombranti e beni durevoli abbandonati prevede che il rifiuto ritrovato abbandonato durante l'esecuzione del servizio o segnalato al servizio numero verde venga raccolto e conferito sull'automezzo, nonché, ove possibile, la pulizia del sito. Il Gestore provvede al successivo trasporto dei materiali, sia differenziati che indifferenziati, ai Centri di Coordinamento RAEE presenti sul territorio, agli

impianti di trattamento/recupero e/o di smaltimento. Il conferimento dei rifiuti ingombranti ai cassoni predisposti presso i centri di raccolta sarà effettuato direttamente a cura degli stessi utenti. Il trasporto dei materiali dovrà avvenire, con mezzi idonei, al di fuori delle ore destinate al conferimento, non appena i cassoni risultano riempiti, in modo da garantire le condizioni di pulizia e mantenimento dell'area.

**Art. 5.9** Raccolta differenziata di rifiuti organici presso utenze commerciali e conferimento alle piattaforme autorizzate convenzionate.

Il servizio di raccolta presso utenze commerciali e grandi utenze è svolto su tutte le utenze (centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, negozi, bar, ritrovi, ristoranti etc.) in grado di assicurare alti volumi di rifiuto organico al riciclo. Su tutto il territorio e per tutto il periodo dell'affidamento, il Gestore assicura la raccolta separata, con modalità porta a porta integrale, dei suddetti rifiuti, nella misura utile al raggiungimento dei livelli minimi di raccolta previsti per Legge. La frazione umida dovrà essere conferita presso un impianto autorizzato per il trattamento/recupero di rifiuti biodegradabili.

**Art. 5.10** Raccolta di medicinali scaduti, pile esauste e dei rifiuti potenzialmente infetti, e successivo conferimento allo smaltimento finale

Il servizio avviene mediante l'utilizzo di contenitori per farmaci, forniti dal Gestore, chiusi con serratura e collocati sul territorio oggetto dell'appalto e presso i Centri di Raccolta. Consiste nello svuotamento mensile, e comunque al bisogno dietro chiamata, di un quantitativo di contenitori adeguato al coprire l'intero territorio Comunale e nel successivo trasporto ad impianto autorizzato allo smaltimento. Il servizio è effettuato con autofurgonato di piccole dimensioni. Dopo lo svuotamento ogni contenitore deve essere correttamente chiuso. Il servizio comprende inoltre la rimozione di eventuali rifiuti depositi in prossimità dei contenitori. La raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti (siringhe, materiale di medicazione, profilattici, ecc..) abbandonati nelle aree soggette al servizio di igiene ambientale dev'essere effettuata dal Gestore con le dovute cautele e con l'uso di attrezzature specifiche ed idonee a garantire la sicurezza fisica del personale addetto. A tale fine debbono essere osservate le modalità previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali. Lo smaltimento di tali rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative.

**Art. 5.11** Gestione centri di raccolta;

A complemento delle raccolte diffuse sul territorio, il Gestore deve provvedere alla gestione (per come previsto dal D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii) e manutenzione del centro di raccolta, attrezzati con contenitori e cassoni scarrabili per il conferimento da parte dell'utenza domestica e non delle varie tipologie di rifiuti.

La gestione di questi centri attrezzati, oltre a quanto indicato nell'apposito regolamento del centro, consiste in:

- apertura e chiusura dell'accesso all'impianto;
- presidio di personale durante gli orari di apertura;
- registrazione dei soggetti che conferiscono i rifiuti, anche attraverso l'implementazione dei sistemi informatici di rilevamento e la fornitura di hardware;
- verifica ed accettazione dei materiali conferiti;
- organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi;
- svuotamento dei contenitori e trasporto dei rifiuti presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati;
- comunicazione settimanale alla stazione appaltante dei materiali conferiti e successivamente avviati a recupero, trattamento o smaltimento, suddivisi per tipologia.

I servizi presso il centro di raccolta dei rifiuti consistono sostanzialmente nel consentire agli utenti il conferimento diretto di:

- A. Imballaggi primari in carta e cartone;
- B. imballaggi primari in plastica;

- C. imballaggi primari in vetro;
- D. imballaggi primari di metalli ferrosi e non;
- E. verde (sfalci e potature);
- F. imballaggi di legno;
- G. materiali legnosi;
- H. tessili ed abiti dismessi;
- I oli e grassi vegetali esausti.
- J. materiali in metallo;
- K. beni durevoli dimessi ed ingombranti;
- L. rifiuti delle apparecchiature elettrico elettroniche (RAEE);
- M. rifiuti urbani pericolosi (pile e batterie esauste, medicinali scaduti, contenitori di fitofarmaci, T/F, vernici, lampade a scarica e tubi catodici; cartucce toner esauste ecc.);
- N. accumulatori al piombo esausti;
- O. olii animali e vegetale;
- P. pneumatici;
- Q. inerti da piccola manutenzione delle abitazioni civili.

#### **Art. 6 ADEMPIMENTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. Ogni ditta appaltatrice dovrà:

- produrre il proprio Documento Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il presente DUVRI.

#### **Art. 7 VALUTAZIONE INTERFERENZE:**

Per la definizione di interferenza che la norma ( d.lgs. 81/2008) non prevede ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Si ritiene altresì di non esaminare nel presente documento i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio dove l’impresa appaltatrice andrà a svolgere il servizio. Le caratteristiche, infatti, non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR. Nell’ambito del presente lavoro si considerano invece le seguenti interferenze:

Accesso agli impianti di destinazione e ai centri di raccolta gestiti da altro operatore per il conferimento di rifiuti provenienti dalle seguenti attività:

- a) Raccolta rifiuti solidi urbani;
- b) pulizia stradale e successivo conferimento dei rifiuti originati dallo spazzamento;
- c) raccolta dei rifiuti dei mercati settimanali, mense, sagre ecc.;
- d) pulizia manuale e successivo conferimento di rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio;

#### **Art. 8 ATTIVITA’ A RISCHIO**

Si tratta dell’interferenza generata dall’accesso agli impianti di conferimento dei rifiuti o ai centri di raccolta da parte di una o più ditte appaltatrici contemporaneamente ad altri lavoratori (di altre imprese subappaltatrici o gestori) già presenti sui luoghi.

## **Art. 9 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO**

Per le interferenze sopra richiamate i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli delle due diverse aziende o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- riunione periodica delle aziende appaltatrici, di coordinamento e consegna dei documenti inerenti la sicurezza;
- sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- formazione periodica degli operatori;
- eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

Nei centri di raccolta le ditte appaltatrici dovranno accedere esclusivamente negli orari di chiusura al pubblico, dopo aver segnalato con dispositivo acustico il proprio accesso ai lavoratori delle altre aziende e a quelli che gestiscono i centri ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile per le lavorazioni richieste. Tali ultime precauzioni dovranno essere prese da parte delle ditte appaltatrici anche per il conferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione delle singole tipologie di rifiuto. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la ditta appaltatrice dovrà avvisare un referente del personale impiegato mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che il personale impiegato e altre persone casualmente presenti abbiano recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza. La segnaletica può anche essere temporanea purché idonea ad avvisare del pericolo dovuto alla presenza dei mezzi in transito che devono comunque essere dotati di segnalatori acustici e luminosi da azionare durante le operazioni.

## **Art. 10 COSTI DELLA SICUREZZA**

In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003. L'art. 7 della norma innanzi indicata, prescrive l'obbligatorietà della stima analitica. Al comma 3, infatti, si legge: "*La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole a corpo ed a misura*". Il citato art. 7, inoltre, al comma 1 precisa quali sono i costi da valutare nella redazione della stima; si tratta:

- a) degli apprestamenti (es. ponteggi, trabatelli, ecc.);
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro);
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- e) delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi determinati si aggiungono a quelli che l'appaltatore deve invece indicare nell'offerta e afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa.

## **Art. 11 ONERI SICUREZZA**

Vedi Allegato "RELAZIONE TECNICA"

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono complessivamente pari € 63005,39 x 3 = € 189.016,17, meglio specificati nel quadro economico riportato nel CSA.